

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 31 marzo 1892, *Pres. SPAVENTA; Est. NARDI-DEI; Comune di Sorso (Avv. OTTOLENGHI) c. Giunta provinciale di Sassari e Marogna (Avv. MARCHESINI)*.

Elezioni amministrative — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Comune e Consiglio comunale — Mancanza d'interesse (Legge com. prov. art., 90).

L'ente Comune e per esso il Consiglio comunale, essendo dalla legge costituito giudice di primo grado nelle questioni elettorali, deve ritenersi completamente disinteressato nelle medesime, e quindi non ha facoltà di ricorrere alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato contro decisioni emesse in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa in secondo grado di giurisdizione. (I)

La Sezione, ecc. — Attesochè avendo ricorso a questa Sezione IV il sindaco di Sorso quale rappresentante del Comune in giudizio e dietro deliberazione del Consiglio comunale, è indubitato che il ricorso contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Sassari è proposto dal Comune quale ente giuridico, e che Consiglio comunale e Comune sono, nel caso, la stessa cosa.

Attesochè l'art. 90 della legge com. e prov. disponga: « Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso.

« Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale.

« Contro la decisione del Consiglio è ammesso...reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato ».

Attesochè dallo insieme di queste disposizioni si rileva nel modo più evidente che il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato sono investiti di un vero e proprio potere giurisdizionale, che gli costituisce in altrettanti magistrati giudicanti per la decisione dei ricorsi elettorali.

Attesochè dal fatto che la legge ha costituito il Consiglio comunale giudice di primo grado si inferisce giuridicamente e necessariamente che essa ha ritenuto *l'ente Comune* disinteressato in proprio in siffatte questioni, e che il Consiglio non può né deve avere altro fine nei suoi giudizi che di rendere giustizia ai contendenti, né altro interesse all'infuori di quello generale della osservanza ed esecuzione della legge; imperocché, se l'assenza di qualsiasi interesse personale è l'estremo essenziale e capitale per lo esercizio di qualunque giurisdizione, non potrebbe sanamente ammettersi che il legislatore avesse voluto che il Consiglio comunale pronunciasse in primo grado senza escludere in pari tempo l'esistenza di un interesse vero nel Comune stesso a che le elezioni risultino in un modo anziché in altro diverso.

Attesochè, dimostrato che l'ente Comune non ha interesse proprio nelle questioni di operazioni elettorali, rimane pure dimostrato che esso non ha veruna veste legittima per stare in giudizio intorno a codeste questioni, essendo notorio che il solo interesse giuridico può dar vita ad un'azione in via contenziosa.

Attesochè, indipendentemente da questa considerazione, è da osservare che avendo la legge, per la decisione di siffatte questioni, costituito diversi gradi di giurisdizione, nei quali un'autorità superiore è chiamata a rivedere l'operato dell'autorità inferiore, sarebbe assurdo, e sovvertente i più elementari principi del diritto pubblico interno, il solo supporre che (ove non trattasi di violazione delle sue attribuzioni in ordine all'art. 264 della legge com. e prov.) fosse permesso all'autorità inferiore insorgere contro il giudicato dell'autorità superiore.

E poichè nel caso la Giunta provinciale amministrativa è costituita dalla legge in autorità giurisdizionale gerarchica di secondo grado superiore ai Consigli comunali, così è impossibile ammettere il ricorso di un Comune contro una decisione della Giunta provinciale che abbia, come nel caso, annullata una deliberazione del Consiglio comunale emessa in primo grado di giurisdizione. Per questi motivi, ecc.